

SENT. Nr 341/18  
REP. Nr. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Monica Paciello ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 4034/17 del ruolo generale.

**Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.**

Promossa da:

in persona del legale rappresentante pro tempore, con  
sede legale in Bollate (MI), in proprio ;

**RICORRENTE**

contro

**Prefettura di Modena in persona del Prefetto pro tempore-  
Ufficio Territoriale del Governo;**

**RESISTENTE**

**CONTUMACE**

Conclusioni e richieste della ricorrente;

Come da ricorso introduttivo.



### **Svolgimento del processo**

Con ricorso prevenuto in cancelleria in data 5.9.17, il ricorrente proponeva tempestiva opposizione avverso il verbale di contestazione n. \_\_\_\_\_ redatto da CNAI Roma in data 19.7.2017 per violazione dell'art. 142 co. 8° C.d.S.

Il Giudice di Pace, con proprio decreto, convocava le parti all'udienza del giorno 9 gennaio 2018, non sospendeva nelle more del giudizio il provvedimento contravvenzionale ed invitava le P.A. a depositare in cancelleria la documentazione richiesta in decreto.

L'udienza del 9.1.18 per legittimo impedimento documentato del ricorrente veniva rinviata al 13.2.18.

Era disposto ulteriore rinvio al 17.4.18.

All'udienza del 17.4.18, era presente per la ricorrente, un suo delegato, il quale concludeva come in atti, nessuno, invece, per la P.A.

Il G.d.P. procedeva alla redazione e lettura del dispositivo, riservandosi per la motivazione.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Prefettura stante la regolarità della comunicazione via pec del decreto di fissazione udienza.

Nel merito, il ricorso è fondato in fatto e in diritto e per l'effetto deve essere annullato il verbale di contestazione opposto, redatto ai sensi dell'art. 142 co. 8 C.d.S. – eccesso di velocità.

2

L'opponente eccepisce l'assenza di certificazione da parte della P.A. attestante l'avvenuta taratura in ossequio alla normativa vigente.

L'opposizione viene accolta in assenza di prova documentale sul punto da parte dell'Amministrazione .

La pretesa creditoria dell'organo accertatore priva di supporto probatorio va respinta.

Gli ulteriori motivi di gravame restano assorbiti.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento opposto deve essere conseguentemente annullato.

Le spese di lite vengono compensate integralmente tra le parti ex art. 92 II co. c.p.c.,

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- ✓ Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione opposto.
- ✓ Compensa le spese di causa.

Così deciso in Modena il giorno 17 aprile 2018



Il Giudice di Pace

Avv. Monica Paciello